



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.11

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione Piano finanziario TARI per la determinazione del costo di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 ed esame ed approvazione tariffe TARI per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20.00** nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente
BALLARDINI CIRILLO	P	
DAMIOLI ALDO	P	
TROLETTI MARCO	P	
COSSETTI STEFANIA	P	
FEDRIGA ELENA	P	
COMINOTTI SIMONE	P	
GELFI CRISTINA	P	
DAMIOLI CATERINA	P	
DAMIOLA VALENTINA	P	
GELFI FABIO	P	
BELLESÌ DANIELE	P	
Totale	11	

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Cirillo Ballardini**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Esame ed approvazione Piano finanziario TARI per la determinazione del costo di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 ed esame ed approvazione tariffe TARI per l'anno 2021.

ILLUSTRA l'argomento il Segretario Comunale.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, nr.147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, nr.443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

VISTA la successiva delibera di ARERA nr.444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera nr.443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera nr.444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è stato applicato per le tariffe TARI dell'anno 2021;

EVIDENZIATO che l'art.1, comma 738, della Legge nr.160/19 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, nr.158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;

RITENUTO di fissare la scadenza per il versamento della TARI in nr. due rate: 16 ottobre 2021 e 16 dicembre 2021;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge nr.147/13;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. nr. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/99,

con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF), redatto dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria del Comune unitamente al gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, Valle Canonica Servizi s.r.l.;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003, nr.36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione nr.443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'art.5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. nr.158/99, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla succitata deliberazione nr.443/19 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. nr.158/99, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. nr.158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. nr.158/99;

EVIDENZIATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. nr.158/99, possono essere adottati appositi coefficienti acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, sono articolati secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. nr.158/1999;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art.1, comma 652, della Legge nr.147/13, la deliberazione nr.443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. nr.158/99, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che i costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2019 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento, come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF (PEF), come modificata dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere come riferimento i costi del PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art.18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.2, della citata delibera nr.57/20, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

DATO ATTO che, al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;

- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR;

DATO ATTO, altresì, che sono stati aggiunti ai dati presentati da Valle Camonica Servizi i costi dei servizi gestiti dal Comune:

- l'accantonamento per il rischio crediti da TARI;
- il costo degli oneri relativi all'Iva indetraibile per il Comune applicata sui costi di Valle Camonica Servizi per il servizio dei rifiuti urbani prestato dalla società stessa;
- i costi del personale comunale per il servizio di gestione della Tari tributo e dei rapporti con l'utenza;
- i costi sostenuti verso altri prestatori d'opera per operazioni minori legati allo spazzamento strade e pulizia dei cestini;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art.1 della deliberazione nr.57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte dal Comune;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il Legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2021 approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2021, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate negli allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dalla normativa in vigore;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTA la Relazione di accompagnamento al PEF 2021;

VISTA la nota di Validazione dei dati e delle informazioni fornite dalla società Utiliteam Co. Srl da Milano, ai fini della determinazione del PEF d'ambito del Comune di Cividate Camuno per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 6.3 delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF (PEF Grezzo);

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario Comunale e l'intervento del Consigliere Valentina Damiola che dichiara l'astensione al voto del Gruppo di minoranza;

UDITI gli interventi che trovano integralmente riportati nel verbale unico della seduta, nr.16;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli nr.8, astenuti nr.3 (Valentina Damiola, Fabio Gelfi, Daniele Bellesi), contrari nessuno, espressi nei modi di legge da nr.11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021;
2. Di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF 2021;
3. Di approvare le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021;
4. Di dare atto che i documenti succitati ed allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile;
7. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.Cirillo Ballardini

IL CONSIGLIERE
Sig.Aldo Damioli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 1° giugno 2021, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 01.06.2021

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle sue forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 1° giugno 2021.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli